REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TERRITORIO (AT)
SETTORE 6 - SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE, COMPATIBILITA' PAESAGISTICA E DANNO AMBIENTALE

Assunto il 05/03/2020

Numero Registro Dipartimento: 155

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. *3012 del 17/03/2020*

OGGETTO: PRONUNCIA ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 167 COMMA 5 E DELL'ART. 181 COMMA 1 - QUATER DEL D.LGS. 22/01/2004, N. 42. DITTA GIOVANNI CARIDI NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE - COMUNE MONTEPAONE (CZ)..

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare: l'art 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
Vista la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";
Visto il Decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
Visto il Decreto n. 206 del 15 dicembre 2000 del Presidente della Regione recante "D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, ad oggetto: separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da quella della gestione – rettifica;
Vista la D.G.R. n. 19 del 5 febbraio 2015 di approvazione della nuova macro struttura della Giunta Regionale;
Vista la delibera della G.R. n° 541 del 16 dicembre 2015 con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale;
Vista la D.G.R. n. 421 del 24 settembre 2018 avente ad oggetto "Misure volte a garantire maggiore efficienza alla struttura organizzativa della giunta regionale - approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.", con la quale il Dipartimento "Ambiente e Territorio" è stato scorporato nelle due aree tematiche: "Ambiente e Territorio" e "Urbanistica", la cui reggenza di entrambe le aree è stata affidata all'Arch. Orsola Renata Maria REILLO, nelle more delle procedure di assegnazione dell'incarico;
Vista la DGR n. 63 del 15 febbraio 2019 con cui è stata approvata la nuova struttura organizzativa sulla base delle intervenute esigenze gestionali della Giunta Regionale;
Visto il Decreto n. 79 del 24 giugno 2019 del Presidente della Regione ad oggetto: "Dirigente Dott.ssa Orsola Renata Maria REILLO – Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento "Ambiente e Territorio" della Giunta della Regione Calabria";
Visto il DDG n. 800 del 04 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale 13 del 21/01/2020 conferimento incarico di dirigenza del settore Sviluppo Sostenibile – Educazione e formazione Ambientale – Compatibilità Paesaggistica e Danno Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio all' Avv. Luciano Finati";
Visto il DDG n. 6875 del 10/06/2019 che ha assegnato al Funzionario Raffaele Perrone la posizione organizzativa denominata: "Coordinamento delle attività in materia di autorizzazioni paesaggistiche di competenza Regionale, sanzioni paesaggistiche e accertamento compatibilità paesaggistica" - incardinata nel Settore n. 6;
Vista la Legge Regionale n. 34 del 12 agosto 2002 e s.m.i. e, ritenuta la propria competenza;
Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge del 15 dicembre 2004, n. 308;
Vista la D.G.R. n. 198 del 20 marzo 2006 con cui si è preso atto dei nuovi parametri di calcolo per la valutazione del profitto e del danno ambientale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 giugno 2009, n. 393 avente ad oggetto: "Approvazione Direttiva: « Ridefinizione delle modalità di applicazione della Legge n. 308/2004 "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione" in tema di accertamento e pronuncia della compatibilità paesaggistica per lavori compiuti su beni paesaggistici » Revoca Delibera G.R. n. 379 del 22 marzo 2005.".
Premesso che:

- il Comune di MONTEPAONE ha inoltrato la pratica prodotta ai sensi dell'articolo unico commi 37, 38 e 39 L. 308/2004 e dell'art. 40 della legge 47/85 dalla Ditta GIOVANNI CARIDI nella persona del presidente del consiglio di amministrazione della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 323605 del 27/09/18, per l'ampliamento di una unità immobiliare su una terrazza di un edificio esistente;
- la fattispecie in esame rientra tra i casi previsti all'articolo unico commi 37 e 39 L. 308/2004 e dell'art. 40 della legge 47/85;
- l'istanza di accertamento della compatibilità paesaggistica risulta acquisita dal Comune di MONTEPAONE in data 10/11/2017 prot. n. 9437;

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

- a seguito dell'istruttoria procedimentale il fascicolo è stato trasmesso con nota n. 80235 del 25/02/19 alla competente Soprintendenza Archeologia; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone, per il richiesto parere, obbligatorio e vincolante, previsto dalla vigente normativa;
- con prot. n. 6624 del 10/01/20, è stato acquisito agli atti di questo Dipartimento il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza Archeologia; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone espresso con nota prot. n. 15919 del 19/12/19;
- la pratica veniva, quindi, trasmessa alla struttura deputata alla quantificazione della somma da corrispondere a titolo di danno ambientale, istituita giusto Decreto del Dirigente Generale n. 13325 del 16/11/2018, avente ad oggetto: "Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 30/6/2009. adempimenti conseguenti, modifica ed integrazione decreto n. 9027 del 21/7/2011 e s.m.i. revoca DDG n. 11190 del 23/09/2016";

Considerato che:

- il Gruppo di Lavoro, istituito giusto Decreto n. 13325 del 16/11/2018, ha ritenuto, nella seduta del 13/02/20, le opere in abuso compatibili con il contesto paesaggistico ed ha determinato l'applicazione dell'indennità pecuniaria per un importo pari ad € 1.675,00 (milleseicentosettantacinque / 00);
- con nota prot. n. 64792 del 14/02/20, prendendo atto di quanto sopra, si disponeva alla Ditta GIOVANNI CARIDI nella persona del presidente del consiglio di amministrazione della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE ai sensi dell'articolo unico comma 37 lettera b) L. 308/2004 e dell'art. 40 della legge 47/85 il pagamento, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio della somma complessiva, comprensiva delle spese di notifica, di € 4.680,40 (quattromilaseicentoottanta / 40) di cui € 1.680,40 (milleseicentoottanta / 40) da versare alla Regione Calabria quale sanzione pecuniaria di cui all'articolo 167 del decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo alla metà ed € 3.000,00 (tremila / 00) da versare al Ministero dell'Economia e delle Finanze quale sanzione pecuniaria aggiuntiva;
- nella medesima nota si stabiliva inoltre che il Dipartimento Ambiente e Territorio avrebbe emesso Pronuncia di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 previa esibizione e deposito attestante l'avvenuto pagamento delle somme come sopra determinate;

Preso atto del parere obbligatorio e vincolante espresso in senso favorevole dalla Soprintendenza Archeologia; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone, con nota prot. n. 15919 del 19/12/19;

Vista l'attestazione dell'avvenuto pagamento di quanto disposto a norma di legge a titolo di sanzione amministrativa per il danno paesaggistico, acquisita agli atti di questo Dipartimento con prot. n. 85057 del 27/02/20, effettuato in data 24/02/20 con con bonifico bancario n. 0812600010202400484293042930IT e mod. F24 presso BCC di Montepaone;

Rilevato che in caso di ulteriori lavori, ai sensi dell'art. 146 D.Lgs. 22/01/2004, n. 42 dovrà essere presentato all'Amministrazione competente il relativo progetto per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

Dato atto:

- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento relativo alla conformità urbanistica delle opere oggetto di sanatoria;
- che rimane in capo all'Amministrazione Comunale l'accertamento e la corrispondenza di quanto espressamente rappresentato dagli elaborati progettuali (grafici, fotografie, relazioni, etc.) con lo stato di fatto dei luoghi;
- che eventuali dichiarazioni false o mendaci rese nel corso del procedimento inficiano la validità del presente provvedimento, salve le sanzioni previste dalla legge;
- che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
- che il presente provvedimento viene adottato fatti salvi i diritti di terzi, i quali rimangono tutelabili ai sensi di legge;
- che i dati e le informazioni progettuali forniti per la gestione procedimentale sono trattati ai sensi del GDPR 679/2016.

DECRETA

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

per le motivazioni sopra esposte che integralmente si richiamano e costituiscono parte integrante del presente decreto,

1. La **Compatibilità Paesaggistica** per i lavori eseguiti dalla Ditta GIOVANNI CARIDI nella persona del presidente del consiglio di amministrazione della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE per l'ampliamento di una unità immobiliare su una terrazza di un edificio esistente identificativi catastali foglio n. 10, particella 556, sub 9.
2. **Di notificare** il presente provvedimento:
    a) alla ditta GIOVANNI CARIDI nella persona del presidente del consiglio di amministrazione della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MONTEPAONE;
    b) al Comune di MONTEPAONE (CZ);
    c) alla Soprintendenza Archeologia; Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro Cosenza e Crotone;
    d) al Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali della Regione Calabria.
3. **che** l'accertamento di compatibilità paesaggistica non ha né natura né efficacia di condono edilizio;
4. **Di Provvedere** alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a richiesta del Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Si fa presente che la pronuncia di accertamento della compatibilità paesaggistica costituisce atto distinto dal permesso di costruire o dagli altri titoli legittimanti l'intervento, e non esime dall'osservanza di tutte le vigenti leggi, regolamenti e piani statali, regionali e comunali in ordine alla compatibilità delle opere realizzate.

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Sottoscritta dal Responsabile dell'Ufficio di Catanzaro
PERRONE RAFFAELE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente
FINATI LUCIANO
(con firma digitale)

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.